

Pubblicato il 27/09/2016

N. 03999/2016REG.PROV.COLL.
N. 00198/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 198 del 2016, proposto dal Sig. - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmela Fachile C.F. FCHCML65C56H982T, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini, n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. Lazio, Roma, Sezione II quater n. 12310 del 2 novembre 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'Avvocato Antonello Ciervo su delega dell'Avvocato Carmela Fachile e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, n.r.g. 5100 del 2015, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. N. -OMISSIS- del 23 febbraio 2015, notificatogli il 4 marzo 2015, con cui la Direzione Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino ha deciso il suo trasferimento in Bulgaria.

Il ricorrente, infatti, aveva avanzato istanza di asilo per la prima volta in quel Paese e, conseguentemente, l'Italia, destinataria di altra domanda di asilo in data successiva, aveva chiesto alla Bulgaria la ripresa in carico dell'interessato, con istanza del 18 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. B) del regolamento UE 604/2013, accolta dallo Stato destinatario che aveva riconosciuto la propria competenza.

2. - Il ricorrente lamentava carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Bulgaria dei richiedenti di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 604 del 2013 ed, inoltre, l'inosservanza degli oneri informativi, di cui alla citata disposizione regolamentare.

3. - La sentenza in epigrafe respingeva il ricorso rilevando che, sulla base del rapporto ECRI, relativo alla Bulgaria, reperibile sul sito web del Consiglio d'Europa e anche dal rapporto del Commissario del Consiglio d'Europa citato dalla difesa ricorrente è emersa l'evoluzione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Bulgaria, per cui non sussiste il rischio di trattamenti inumani o degradanti per i

richiedenti asilo.

La sentenza riteneva, inoltre, che gli oneri informativi si correlano alla domanda di protezione internazionale e non attengono alla diversa fattispecie della ripresa in carico e che, comunque, il ricorrente ha svolto il colloquio personale di cui all'articolo 5 del regolamento n. 604 del 2013.

4. - Con l'appello in esame, il ricorrente lamenta l'ingiustizia della sentenza.

4.1. - Quanto al primo profilo, l'appellante deduce che erroneamente il T.a.r. ha basato la propria decisione su due uniche fonti di informazione, citandole peraltro in modo parziale e assolutamente vago, nonostante che siano state invocate fonti attendibili che dimostrano i rischi per i rifugiati in quel Paese e sebbene la CEDU abbia più volte posto l'accento sulla necessità di utilizzare una pluralità di fonti nell'esame delle informazioni di cui trattasi.

4.2. - Deduce ancora l'appellante che di recente la situazione in Bulgaria è peggiorata, come denuncia nel suo rapporto del 2015 l'ECRI ed anche il Commissariato per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel suo rapporto pubblicato il 22 giugno 2015, e come riportato da Amnesty International nel proprio Public statement del 25.9.2015 per l'Universal Periodic review delle Nazioni Unite.

4.3. - L'appellante denuncia, inoltre, che la procedura di esame delle domande di asilo in Bulgaria è poco garantista e quanto alla violazione dell'art. 4 del Regolamento UE, l'appellante deduce che il diritto a ricevere informazioni si riferisce sia alla fase di presa in carico che a quella della ripresa in carico (art. 20, paragrafo 2).

5. - Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata che si riporta alla documentazione depositata.

6. - All'udienza del 7 luglio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è fondato.

1.1. - Ruolo decisivo riveste, ai fini della presente controversia, la prima delle questioni sollevate, concernente l'impossibilità del trasferimento del ricorrente a causa delle condizioni di accoglienza dei profughi in Bulgaria e delle carenze sistemiche nella procedura di asilo.

1.2. - L'art. 3, comma 2, del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo 604/2013 del 26 giugno 2006 prevede che “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.”

1.3. - Ritiene il Collegio che sia fondato il rischio attuale che lo straniero richiedente asilo venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Bulgaria, cosicché deve ritenersi impossibile il trasferimento del ricorrente.

1.4. - La sentenza impugnata respinge il primo mezzo di gravame rilevando che non sono condivisibili le perplessità manifestate dal ricorrente in quanto sulla base del rapporto ECRI, relativo alla Bulgaria, reperibile sul sito web del Consiglio d'Europa e anche dal rapporto del Commissario del Consiglio d'Europa citato dalla difesa ricorrente, è

emersa l'evoluzione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Bulgaria, per cui non sussiste una situazione sussumibile sotto l'ambito applicativo dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E..

1.5. – Invero, le fonti citate dall'appellante suscitano non poche perplessità sul sistema di asilo vigente in Bulgaria e sulle condizioni critiche dei centri di accoglienza (alcuni veri e propri Centri di detenzione) e, più in generale, sul clima culturale di intolleranza e discriminazione che si respira nella società civile e anche tra i leader al governo nei confronti dei rifugiati entrati nel paese massicciamente specie in conseguenza del conflitto in Siria (cfr. 5° rapporto sulla Bulgaria dell'European Commission against Racism and Intolerance - ECRI - del 16 settembre 2014, pubblicato sul sito internet del Consiglio d'Europa).

1.6. - E' fatto notorio, che l'Alto Commissariato per i Rifugiati esprime preoccupazione per le misure di controllo praticate al confine con la Turchia, dove i profughi vengono “respinti” dalle guardie di frontiera bulgare. L'UNHCR denuncia che i “respingimenti” non sono conformi agli obblighi della Bulgaria, che è tenuta a far entrare i richiedenti asilo nel proprio territorio, e segnala anche casi in cui la polizia di frontiera ha fatto ricorso alla violenza e, spesso, le persone in fuga affermano che la polizia ha confiscato i loro soldi e i loro averi (notizia pubblicata sul sito internet dell'UNHCR del 15 settembre 2015).

1.7. - Da notizie pubblicate dalla stampa italiana (Repubblica.it del 20 gennaio 2015) si apprende che i richiedenti asilo vivono in centri di accoglienza sovraffollati (il campo di Harmanli pensato per 450 persone ne ospita oltre 1000), senza cure mediche e oggetto di violenze inaudite da parte di gruppi xenofobi (cfr. la morte del giovane ventenne Khaled

Hassan nel gennaio 2015) e anche da parte della polizia bulgara.

Si legge che a gennaio 2014 l'UNHCR ha chiesto agli stati europei di sospendere il trasferimento verso la Bulgaria dei richiedenti asilo secondo le regole di Dublino, perché "i richiedenti asilo in Bulgaria corrono il rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle carenze delle condizioni di accoglienze e delle procedure per l'asilo".

1.8. - Anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio di Europa nel suo rapporto pubblicato il 22 giugno 2016 (consultabile sul sito internet del Consiglio d'Europa) esprime serie perplessità sul sistema di asilo in Bulgaria e sul clima politico che lascia presagire modifiche normative in direzione deteriore.

1.9. - Amnesty International nel suo Rapporto annuale 2015-2016 sulla situazione dei diritti umani nel mondo (consultabile sul sito internet dell'Associazione) dichiara che "sebbene la capacità di accoglienza lungo la rotta dei Balcani sia aumentata e le condizioni di accoglienza siano migliorate, queste sono rimaste tristemente inadeguate rispetto alla portata del problema".

2. - Tali circostanze notorie sono sufficienti a far ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E..

3. - In conclusione, l'appello va accolto.

4. - Le spese di entrambi i gradi di giudizio si compensano tra le parti, considerata la peculiarità della controversia e la scarsità di fonti circa la "sicurezza" delle condizioni dei rifugiati nello Stato bulgaro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso n.r.g. 5100 del 2015 e annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.